

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 144/CSA– RIUNIONE DEL 30 MARZO 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello – Componente; Avv. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146 del 21.2.2017)

La società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. ha proposto reclamo, avverso la sanzione irrogata in data 21.2.2017 dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per i fatti accaduti in occasione della gara tra l'attuale ricorrente e la società Akragas, svoltasi, il giorno 18.2.2017, presso l'impianto sportivo comunale N. Ceravolo di Catanzaro.

In particolare, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico comminava la sanzione di €1.500,00 alla società ricorrente per condotta gravemente antisportiva : "in quanto i raccattapalle dopo il vantaggio della squadra di casa rallentavano sistematicamente la restituzione dei palloni per la ripresa del giuoco".

Avverso tale determinazione ha proposto appello la società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l., affidando il reclamo ad un unico motivo di gravame.

Riferisce la parte ricorrente che l'episodio è stato segnalato dal solo Commissario di campo ed il referto arbitrale non menziona affatto tali rilevati ritardi nella riconsegna del pallone da parte dei raccattapalle per ritardare la ripresa del giuoco.

Tale contraddizione dovrebbe comportare, a dire dell'appellante, l'accoglimento del gravame, anche alla luce delle precedenti decisioni assunte da questa Corte Sportiva di appello in episodi simili.

Osserva la Corte.

Le funzioni affidate ai commissari di campo sono definite nell'art. 68 delle norme organizzative interne della FIGC.

Con riferimento all'episodio oggetto del presente scrutinio è evidente che il rilievo circa il comportamento assunto dai raccattapalle, chiaramente volto a rallentare la ripresa del giuoco, attiene agli aspetti organizzativi della gara, essendo tale "servizio" affidato alla squadra ospitante e si inserisce, all'evidenza, nel contesto logistico programmatico dell'evento sportivo.

Non solo.

Tali comportamenti emulativi possono comportare, specialmente come nel caso di specie in cui la squadra ospite stava perdendo, inconsulte reazione dei tifosi con conseguente pregiudizio dell'ordine pubblico.

Conseguentemente il Commissario di campo ha titolarità per segnalare al Giudice Sportivo tali incongruenze organizzative.

Ciò detto l'appellante si è limitato, nei motivi di reclamo, ad evidenziare la mancata refertazione del fatto da parte del giudice di gara, senza però contestare l'esistenza stessa

dell'episodio. Che, quindi, in base alla sua segnalazione da parte di un soggetto legittimato a tale tipo di refertazione e alla contestazione meramente generica effettuata dalla Società reclamante, si deve ritenere pienamente provato e fondatamente sanzionato.

Quanto alla determinazione della sanzione, in parziale accoglimento del gravame, la Corte, considerati i positivi precedenti dell'appellante, la mancata reazione dei tifosi ospiti ed il recupero effettuato dal direttore di gara, ritiene equo accogliere parzialmente il ricorso proposto e ridurre la sanzione pecuniaria ad €800,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 di Catanzaro, riduce la sanzione dell'ammenda a €800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. MONOPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICUCCI SIMONE SEGUITO GARA CATANZARO/MONOPOLI DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Ricucci Simone.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Catanzaro/Monopoli disputata il 19.3.2017, il calciatore durante la stessa gara come riportato sul referto redatto dall'Arbitro sig. Riccardo Annaloro "colpiva con una gomitata volontaria al viso un calciatore avversario durante un'azione di gioco con il pallone in gioco e vicino con fine di fermarlo vista l'azione promettente degli avversari.

Contro tale provvedimento la società S.S. Monopoli ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 22.3.2017, formulando contestuale richiesta di "Atti ufficiali".

Avverso la decisione ha proposto reclamo la società S.S. Monopoli deducendo i seguenti motivi:

- la valutazione degli atti ufficiali ed, in particolare, il referto arbitrale del sig. Annaloro, esclude chiaramente che il calciatore ha commesso quell'atto così grave che possa aver giustificato una sanzione di squalifica così penalizzante;
- l'intervento del calciatore durante l'azione teso a contrastare l'avversario in possesso del pallone, aveva il solo intento di fermare la sua corsa verso la propria area di rigore;
- la decisione dell'arbitro è stata influenzata anche dalla presenza delle persone che sostavano in piedi sulla panchina avversaria, distante appena 10 metri dall'azione;
- la società evidenzia che in casi simili è stata inflitta una sanzione meno grave.

Conclusivamente la società reclamante chiede la riduzione della squalifica a 1 sola giornata effettiva di gara.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

In via preliminare si evidenzia che, la ripresa della immagini non è utilizzabile in questa sede, a differenza di quanto afferma la società reclamante.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale, contrariamente a quanto sostiene la società Monopoli nel proprio reclamo, si evince che il calciatore Ricucci Simone ha posto in essere un'azione volontaria e violenta, tesa a contrastare l'azione del calciatore avversario al fine di evitare che lo stesso potesse concludere a danno della propria squadra. E' evidente che lo scopo dell'atto volontario e violento, chiaramente dal referto arbitrale, era quello di evitare un'azione pericolosa per la propria squadra.

Non vi è prova negli atti ufficiali che il referto arbitrale è stato influenzato dalla presenza di persone che sostavano sulla panchina avversaria.

Per quanto riguarda l'asserzione della società Monopoli secondo cui in casi simili è stata inflitta una sanzione inferiore, non viene fornita alcuna prova in merito, a parte il fatto che le fattispecie comportamentali non son mai uguali e identiche, per cui fare dei raffronti appare molto difficile.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli di Monopoli (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia – Componente; Avv. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MADONNA NICOLA SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017)

La società Calcio Padova ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega PRO pubblicata sul Com. Uff. n. 160 del 21.3.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Modena e Padova del 19.3.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Madonna Nicola “perché al termine della gara assumeva comportamento provocatorio verso gli occupanti la panchina avversaria provocandone la reazione e proferiva una espressione blasfema”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo da tre ad una giornata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che, se da un lato la squalifica per 1 giornata è ineccepibile in quanto il calciatore Madonna ha pronunciato espressione blasfema, non altrettanto può dirsi per la ulteriore squalifica ad altre due gare.

La società Calcio Padova ha rilevato che la decisione adottata dal Giudice Sportivo è fondata sulla base dei referti del commissario di campo e dei collaboratori della Procura Federale, nulla essendo stato segnalato dal Direttore di gara. Nel referto del commissario di campo è riportato infatti che “al fischio finale dell’Arbitro il giocatore del Padova sig. Madonna Nicola esultava eccessivamente con i pugni alzati e urlando mentre si trovava sul terreno di giuoco nei pressi della panchina del Modena”. Ed inoltre che “tale esultanza determinava momenti di tensione tra i tesserati delle due squadre, che poco dopo, sotto il controllo della terna arbitrale, rientravano con tranquillità negli spogliatoi”.

Ciò che è ribadito dal referto dei collaboratori della Procura Federale laddove si afferma che “l’esultanza determinava momenti di tensione tra i tesserati delle due squadre, controllati dalla terna arbitrale che garantiva un rientro tranquillo negli spogliatoi”.

La ricorrente pertanto ha rilevato che dal contenuto dei referti non può evincersi la sussistenza di un comportamento antisportivo da parte del calciatore Madonna, consistito soltanto in una esultanza avvenuta alla fine della gara.

Il ricorso va accolto con la conseguenza della riduzione della sanzione da tre ad una giornata di gara.

Infatti le condotte poste in essere dal calciatore Madonna sono state due, da considerarsi tra loro non correlate alla luce dei referti del commissario di campo e dei collaboratori della Procura Federale. La prima, consistita nel profferire una espressione blasfema per la quale consegue la sanzione di una giornata che è stata correttamente irrogata dal Giudice Sportivo. Quanto alla seconda, consistita nella esultanza, sia pure colorita, da parte del calciatore Madonna non risulta potersi configurare come comportamento antisportivo che dunque non è sanzionabile.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 7 giugno 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio